

Roma, 17 novembre 2004

Circolare n. 122/2004

Oggetto: Finanziamenti – Incentivi per l’imprenditorialità giovanile – D.M. 16.7.2004, n.250, su G.U. n.235 del 6.10.2004.

Sono aperti i termini per presentare domande di finanziamento da parte di giovani (età compresa tra i 18 e i 35 anni) che costituiscono piccole imprese per iniziare una nuova attività nel Mezzogiorno o in uno dei circa 3.600 Comuni svantaggiati del Centro Nord.

Il settore dei trasporti rientra tra quelli agevolabili ma non è finanziabile l’acquisto né dei mezzi né delle attrezzature di trasporto.

Le imprese ammesse ai benefici devono essere definite “piccole imprese” in base alla normativa comunitaria (Raccomandazione n.96/280/CE della Commissione UE e Regolamento n.70/2001), ossia devono avere meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro, ovvero il totale dello stato patrimoniale fino a 5 milioni di euro; inoltre non devono essere partecipate per oltre un quarto del loro capitale sociale da imprese medio grandi.

I finanziamenti consistono in contributi a fondo perduto e mutui agevolati per l’acquisto di beni di investimento e per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell’iniziativa imprenditoriale. La misura del finanziamento si aggira intorno al 15 per cento nel Mezzogiorno e al 10 per cento nei Comuni del Centro Nord. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi comunitari, nazionali o regionali.

Le domande di finanziamento vanno presentate a Sviluppo Italia Spa, l’Agenzia pubblica per lo sviluppo delle imprese, corredate da uno studio di fattibilità sulla nuova attività da intraprendere. Dopo un’istruttoria di alcuni mesi, viene comunicato agli interessati l’esito della domanda; in caso di ammissione, viene specificato l’ammontare dell’agevolazione riconosciuta e i tempi massimi consentiti per l’avvio dell’iniziativa.

Lo schema della domanda e dello studio di fattibilità, nonché ulteriori dettagli informativi sono reperibili sul sito internet www.sviluppoitalia.it

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegati due
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.235 del 6.10.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2004, n. 250

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile

2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;

b) «Sviluppo Italia» indica la società Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;

c) «beneficiari» indica le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento;

d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo;

e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novità;

f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attività già esistenti;

g) «progetto» indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività;

h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea;

j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demotno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscono testimonianza materiale avente valore di civiltà, che possano essere oggetto dell'attività di fruizione;

k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunità europea per misurare l'effettiva intensità dell'aiuto;

m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;

n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma;

o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all'articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le

persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, ne' titolari di quote od azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne' titolari delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ne' titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e' causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di societa' o cooperative tale violazione puo' tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di eta' e residenza di cui al decreto legislativo.

Art. 3.

Benefici finanziari per gli investimenti

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti.

2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei limiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis.

3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:

a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;

b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.

4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti.

5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:

a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;

b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.

6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.

Art. 4.

*** omissis ***

Art. 5.

Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti

1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa.

2. La dimostrazione della spesa effettuata e' consentita per non piu' di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di

avanzamento precedente ed a quello a saldo.

3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo.

4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale.

5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante della ditta fornitrice.

6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.

Art. 6.

Benefici finanziari per la gestione

1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.

2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la regola del *de minimis*, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.

Art. 7.

Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione

1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2, un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attivita'.

2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attivita' prevista nel progetto.

3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.

4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.

Art. 8.

*** omissis ***

Art. 9.

Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo

1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attivita' di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attivita'.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.

3. Per le attivita' di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non puo' superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10

punti se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001.

5. Il contributo di cui al comma 1 e' concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.

Art. 10.

*** omissis ***

Art. 11.

Mutuo agevolato

1. Il mutuo agevolato e' concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed e' posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessita' del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.

2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.

3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia puo' sospendere le erogazioni delle agevolazioni.

4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12.

Garanzie

1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.

2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.

3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel contratto.

Art. 13.

Divieto di cessione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.

Art. 14.

Verifica delle spese effettuate

1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di accredito delle somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme medesime alle finalita' previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.

Art. 15.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, e' presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove e' ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale puo' esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.

Art. 16.

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:

a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;

b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;

c) la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilita' professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilita' del piano finanziario, alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla potenzialita' del mercato di riferimento.

Art. 17.

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda

1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.

3. In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.

Art. 18.

Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni

1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 19.

Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita'

sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

2. L'attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa.

4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa purché sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 20.

Controlli e revoca delle agevolazioni

1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla società, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati.

Capo II

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese

Art. 21.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 22.

Spese di investimento ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:

- a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) terreno;
- c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
- d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
- e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo.

3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alla lettera c), ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi

eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.

4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.

6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.

7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.

Art. 23.

Spese di gestione ammissibili

1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci:

a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti;

b) prestazioni di servizi;

c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 11.

2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

a) spese per il personale;

b) rimborsi ai soci.

3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.

Art. 24.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante della societa' richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della societa' dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della societa' non sono in corso procedure esecutive o concorsuali;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;

d) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della societa', comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;

e) certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Capo III

*** omissis ***

Capo VI
Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.

Art. 41.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile.

Art. 42.

Norma finale

1. Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
Berlusconi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro per le politiche agricole e forestali
Alemanno

G.U. n. 156 del 6 luglio 2000

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Il Presidente della Repubblica:
emana il seguente decreto legislativo

Titolo I

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'

Articolo 1

Principi generali.

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonchè lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a pro-

muovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
 - b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
 - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
 - d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
 - e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
 - f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
 - g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
 - h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
 - l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
 - m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Articolo 2

Ambito territoriale di applicazione.

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138 e successive modificazioni.

Articolo 3

Benefici.

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
 - b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
 - c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
 - d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Articolo 4

Garanzie.

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Capo I

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.

Articolo 5

Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Articolo 6

Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II

Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi.

*** omissis ***

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23
Disposizioni di attuazione.

1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 24
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'art. 88 (già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 25
Disposizioni finanziarie.

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Articolo 26
Disposizioni generali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Articolo 27
Disposizioni transitorie.

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

b) l'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

c) l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) l'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) l'art. 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

FINE TESTO